

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1472

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRAS, VITALI**

Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito gli stagni della regione destinati all'attività produttiva di pesca

*Presentata il 1° agosto 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evento calamitoso che lo scorso anno ha colpito lo stagno di Cabras (Oristano) ha distrutto buona parte della fauna ittica presente determinando contestualmente la grave crisi di tutte le attività ad essa strettamente collegate ed in particolare quella della pesca professionale. Ciò è avvenuto in un territorio, quale è quello oristanese, che già presenta un elevatissimo tasso di disoccupazione ed i fenomeni di disagio sociale ad esso collegati. Occorre quindi una urgente attività di sostegno economico a favore delle popolazioni colpite dal citato evento calamitoso e da altri che hanno interessato l'intera regione, ed in particolare delle imprese esercenti l'attività della pesca pro-

fessionale che versano a seguito di tali eventi in condizioni disastrose.

La presente proposta di legge, che prevede la concessione di un contributo straordinario dello Stato alla regione Sardegna, stabilisce che tale contributo è destinato al risarcimento dei danni cagionati dagli eventi calamitosi accaduti nella regione, identificando in modo chiaro ed univoco i soggetti beneficiari del contributo, nonché le modalità di accesso al risarcimento (articolo 2) e contribuendo così ad evitare il rischio di un ulteriore aggravio della già precaria situazione occupazionale.

L'articolo 4 prevede infine che da questo contributo possano essere prelevati

stanziamenti per le necessarie opere di bonifica degli stagni di tutta la Sardegna nella misura massima del 30 per cento dell'intera dotazione. Ciò consentirà di realizzare un'importante opera di prevenzione destinata ad evitare in futuro nuovi

fenomeni di dissesto. L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria della legge.

La presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione, tiene conto di esigenze fondamentali per la regione Sardegna.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Al fine di provvedere al risarcimento parziale dei danni causati dalla moria delle specie ittiche negli stagni della regione Sardegna, e per ripristinare in essi opportune condizioni di equilibrio ambientale, alla regione Sardegna è concesso un contributo straordinario di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

### ART. 2.

1. La richiesta di risarcimento relativa ai danni di cui all'articolo 1, corredata da apposita autocertificazione, può essere presentata all'assessorato regionale all'ambiente della regione Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da coloro che esercitano l'attività di pesca in forma singola o associata, e che hanno subito un danno immediatamente riferibile ad un evento calamitoso, di cui al medesimo articolo 1.

### ART. 3.

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla presente legge, l'entità del danno subito e della misura del risarcimento da erogare, nonché la determinazione delle modalità per l'effettuazione dei pagamenti, sono di competenza dell'assessorato all'ambiente della regione Sardegna.

### ART. 4.

1. Al fine di attuare le necessarie misure per prevenire nuove situazioni di dissesto il contributo di cui alla presente

legge può essere utilizzato, nella misura massima del 30 per cento dell'intera dotazione, per le necessarie opere di risanamento e di bonifica degli stagni della Sardegna.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

